



Provincia di Sondrio

Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione

Approvato con deliberazione n. 57 del 28 novembre 2007 del Consiglio provinciale

TITOLO I

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione, e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale **per il lavoro e la formazione**, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, **dell'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia"** e dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Articolo 2 - Istituzione

2. E' istituita la **Commissione provinciale per il lavoro e la formazione** quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali, in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti alla Provincia in materia di servizi per l'impiego, di politiche attive del lavoro **e di politiche formative**.

Articolo 3 - Composizione

1. **La Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione, d'ora in avanti denominata semplicemente "Commissione"**, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è composta:
 - dal presidente della Provincia o dall'assessore competente a ciò delegato, che svolge le funzioni di presidente;
 - da n. 4 rappresentanti dei datori di lavoro dei settori industriale, artigiano, terziario e agricolo, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
 - da n. 4 rappresentanti dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
 - dal consigliere provinciale di parità, nominato dal ministero del lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196, per le finalità previste dalla legge 10 aprile 1991, n.125 "Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro".
2. **La Commissione** quando tratta argomenti riguardanti il diritto al lavoro e l'inserimento mirato dei disabili è integrata da quattro rappresentanti designati dalle categorie interessate e dall'ispettore medico del lavoro, fatto salvo quanto previsto per la composizione del sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili.
3. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare un componente supplente per ogni componente effettivo.
4. Nel corso della prima seduta, la commissione nomina il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
5. E' facoltà della **Commissione** e dei sottocomitati di cui al successivo articolo 4 richiedere la partecipazione ai lavori di esperti esterni per l'approfondimento di particolari problematiche.
6. Ai lavori della **Commissione** e dei sottocomitati partecipa il dirigente provinciale in materia di lavoro, o suo delegato, al fine di garantire il necessario supporto tecnico.
7. Le funzioni di segreteria della **Commissione** e dei sottocomitati sono garantite dal personale del settore provinciale competente in materia di lavoro.

Articolo 4 - Articolazioni della Commissione

1. La **Commissione** si articola in sottocomitati.
2. I sottocomitati sono presieduti dal presidente della Provincia o dall'assessore competente da lui delegato o dal vicepresidente della **Commissione**.
3. I sottocomitati sono composti nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali e sono costituiti a cura della **Commissione** stessa che ne specifica le competenze.
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è costituito il sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili.

Articolo 5 - Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle parti sociali

1. La procedura per la nomina dei rappresentanti delle parti sociali si avvia con la pubblicazione di apposito avviso presso l'albo pretorio della Provincia cui viene data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'avviso contiene l'invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e con le modalità di cui al successivo comma 2, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto dalle organizzazioni datoriali e sindacali, relativamente alla consistenza associativa a livello provinciale, all'attività di contrattazione integrativa svolta, alla diffusione delle strutture operative sul territorio provinciale, alla presenza in organi collegiali in materia di lavoro operanti a livello provinciale. Tali elementi saranno considerati sulla base dei seguenti parametri:
 - A. Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
 1. Numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
 2. Numero dei lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
 3. Numero di contratti integrativi di II livello alla cui stipulazione l'organizzazione ha partecipato nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso.
 4. Numero e localizzazione delle sedi territoriali presenti, a livello provinciale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.
 - B. Organizzazioni sindacali dei lavoratori
 1. Numero degli iscritti attivi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
 2. Numero di contratti integrativi aziendali stipulati nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso;
 3. Numero e localizzazione delle sedi territoriali presenti, a livello provinciale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.
 4. Le organizzazioni di cui ai paragrafi A) e B) indicano inoltre ogni altro elemento utile alla valutazione del grado di rappresentatività posseduto.
 2. I dati relativi alla rappresentatività sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificatoria, resa a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali il dirigente provinciale ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà come segue:
 - nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento;
 - nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo.
- I punti percentuali del paragrafo A) n.1-2-3 incidono con valore pari al 30 % ciascuno.
I punti percentuali del paragrafo A) n. 4 incidono con un valore pari al 10%.
I punti percentuali del paragrafo B) n. 1-2 incidono con un valore pari al 40 % ciascuno.
I punti percentuali del paragrafo B) n. 3 incidono con un valore pari al 20 %.

Articolo 6 - Nomina dei membri della Commissione

1. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, gli uffici competenti della Provincia, mediante una valutazione comparativa, effettuata con i criteri di cui all'articolo 5, individuano entro 30 giorni le organizzazioni comparativamente più rappresentative; provvedono quindi a richiedere a tali associazioni le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti. Sulla base di tali designazioni, che dovranno pervenire non oltre 15 giorni dalla loro richiesta, il presidente della Provincia adotta il decreto di nomina dei componenti della Commissione e lo notifica a tutti gli interessati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al procedimento entro i successivi 10 giorni. Il decreto di nomina è pubblicato all'albo pretorio e sul sito web della Provincia.

Articolo 7 - Durata

1. La **Commissione** dura in carica cinque anni, e decade in ogni caso con il rinnovo del consiglio provinciale.
2. I componenti della **Commissione** possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente della **Commissione**, il quale provvede a dare comunicazione agli organismi competenti per gli adempimenti relativi.
3. Nelle more del procedimento di ricostituzione della **Commissione**, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono garantite dalla commissione uscente.

Articolo 8 - Attribuzioni

1. Alla **Commissione**, quale organo di concertazione e consultazione in materia di politiche del lavoro **e della formazione** della Provincia di Sondrio, sono attribuiti i seguenti compiti:
 - svolge le funzioni ed i compiti in precedenza attribuiti alle commissioni indicate al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
 - esercita la funzione di concertazione e di consultazione nella definizione di obiettivi e interventi previsti in materia di collocamento, servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro, nonché di formazione professionale, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, con particolare riferimento all'elaborazione del piano provinciale dei servizi per l'impiego, del piano provinciale delle politiche attive del lavoro e degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale in materia di formazione professionale;
 - sovrintende all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di raccordare gli interventi in materia di collocamento mirato dei disabili con gli altri interventi di politica del lavoro.

TITOLO II

SOTTOCOMITATO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI

Articolo 9 - Composizione

1. Il sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:
 - n. 1 rappresentante delle organizzazioni datoriali, eletto dalle organizzazioni stesse in seno alla **Commissione**;
 - n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, eletto dalle organizzazioni stesse in seno alla **Commissione**;
 - n. 1 ispettore medico del lavoro;
 - n. 1 rappresentante delle categorie protette interessate, eletto dalle categorie stesse in seno alla **Commissione**.

Articolo 10 - Compiti

1. Il sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili:
 - svolge le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento mirato dei disabili e delegati dalla Commissione;
 - elabora proposte specifiche per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro;
 - sovrintende all'attività del Comitato tecnico di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11 - Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate

1. Contestualmente all'avvio della procedura per la nomina della **Commissione** ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, è avviata la procedura per la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate al collocamento mirato dei disabili.
2. All'albo pretorio della Provincia è pubblicato apposito avviso a cui viene data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'avviso contiene l'invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione con le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 5, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduta, considerati sulla base dei seguenti parametri:
 - numero degli iscritti in provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
 - numero e localizzazione delle sedi territoriali presenti, a livello provinciale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
 - elenco degli organi collegiali in materia di disabilità operanti a livello provinciale in cui l'organizzazione è presente.

Articolo 12 - Comitato tecnico

1. Nell'ambito del sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili è costituito il Comitato tecnico. Il Comitato tecnico, nominato dal presidente della Provincia, è così composto:
 - a. due funzionari del settore provinciale competente;
 - b. un funzionario del SIL (Servizio Inserimento Lavorativo);
 - c. un medico legale;
 - d. un medico del lavoro.La designazione dei membri di cui alle lettere b), c) e d) avviene da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Partecipano ai lavori del Comitato tecnico due componenti del sottocomitato per il collocamento mirato

dei disabili individuati dal sottocomitato stesso.

3. Il Comitato tecnico svolge i seguenti compiti:
 - a. valutazione delle residue capacità lavorative;
 - b. definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento;
 - c. predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
 - d. ogni altro compito attribuito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dai provvedimenti di attuazione.

TITOLO III MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Articolo 13 - Partecipazione alle sedute

1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare al presidente. **Qualora sia il componente titolare sia il relativo supplente siano assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, i medesimi si intendono decaduti.**

Articolo 14 - Convocazione delle sedute

1. La Commissione è convocata, con le modalità di cui all'articolo 15, oltre che su iniziativa del presidente, quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti. La convocazione può essere **inviata** anche via fax o telematica. L'avviso di convocazione deve contenere la data, **l'ora, la sede** della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. E' compito del membro effettivo avvisare il membro supplente in caso di impedimento.
3. Le sedute sono convocate almeno 10 giorni prima, salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a 48 ore.

Articolo 15 - Svolgimento delle sedute

1. **Il presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.**
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, **esclusi i componenti di diritto; devono essere rappresentate tutte le categorie che compongono la Commissione** e non sono ammesse deleghe.
3. Qualora non si raggiunga questo numero minimo, trascorsi 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso, la commissione s'intende riunita in seconda convocazione.
4. In seconda convocazione la validità della seduta è data dalla presenza di almeno un terzo dei componenti, e di almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie rappresentate, esclusi i membri di diritto.
5. Nelle votazioni ogni proposta si intende approvata quando avrà ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 16 - Verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute della Commissione viene redatto in forma sintetica e deve contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'ordine del giorno e per ciascuno dei punti i nominativi degli intervenuti, l'esito della discussione, delle decisioni o eventuali votazioni dei provvedimenti adottati.
2. Interventi di singoli componenti entrano a far parte del verbale se gli intervenuti consegneranno la sintesi scritta al segretario entro il terzo giorno successivo alla seduta.
3. Il verbale viene redatto dal personale dell'ufficio provinciale presente alla singola riunione e sottoscritto dallo stesso e dal presidente della Commissione.
4. Il verbale viene inviato ai componenti contestualmente alla convocazione della riunione successiva e approvato nel corso della riunione successiva.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto di approvazione.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme che regolamentano il funzionamento del consiglio provinciale e delle commissioni permanenti consiliari.